DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1974

relativa alla stabilità, alla crescita economica e alla piena occupazione nella Comunità

(74/121/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la realizzazione per tappe di un'unione economica e monetaria nella Comunità esige l'attuazione di politiche economiche convergenti ed imperniate sulla realizzazione della stabilità, della crescita economica e della piena occupazione nella Comunità;

considerando che sono state a tal fine predisposte procedure di coordinamento delle politiche economiche a livello comunitario, in particolare nel quadro della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea [1];

considerando che, per poter rispondere alle esigenze di questo coordinamento e in particolare per essere in condizioni di perseguire obiettivi coerenti a livello comunitario in materia di stabilità, crescita economica e piena occupazione, ciascuno Stato membro deve disporre di un adeguato strumentario di politica economica;

considerando che è indispensabile che le autorità competenti degli Stati membri dispongano di tale strumentario impiegabile senza indugio al fine di controllare l'evoluzione della congiuntura e mantenerla nella linea degli orientamenti definiti a livello comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Allo scopo di conseguire gli obiettivi di stabilità dei prezzi, equilibrio esterno, crescita economica e piena occupazione nella Comunità, ciascuno Stato membro attua la sua politica economica a breve e a medio termine conformandosi agli orientamenti stabiliti dal Consiglio in esecuzione della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea.

Articolo 2

Gli Stati membri si riferiscono esplicitamente agli orientamenti stabiliti dal Consiglio quando prendono provvedimenti rilevanti di politica economica, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Nell'ambito delle proprie disposizioni, i governi degli Stati membri si concertano con i rappresentanti dei principali gruppi economici e sociali sulle grandi linee della politica economica.

Articolo 4

Allo scopo di stabilire programmi economici a medio termine per la Comunità, ciascuno Stato membro elabora proiezioni economiche a medio termine, corredate da indicazioni sui mezzi atti a favorire un'evoluzione conforme agli orientamenti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché, entro un termine massimo di novanta giorni, i pubblici poteri possano, in caso di bisogno e per un periodo limitato, rallentare o accelerare il ritmo della pubblica spesa e modificare le imposizioni dirette o indirette.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro stabilisce programmi di investimenti pubblici estesi su un periodo di cinque anni. L'attuazione di tali programmi ha luogo secondo le esigenze della congiuntura nell'ambito delle disposizioni di bilancio.

Articolo 7

Qualora non usufruisca ancora di questa possibilità, ciascuno Stato membro prende le necessarie disposizioni affinché le autorità competenti siano in grado, senza preventiva autorizzazione, di sterilizzare temporaneamente il prodotto delle plusvalenze fiscali o dell'emissione di prestiti e di liberare in seguito tali fondi.

[1] **Vedasi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.**

Articolo 8

Gli Stati membri vigilano affinché la gestione finanziaria degli enti pubblici locali e, eventualmente, degli organismi di sicurezza sociale, concorra al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 1. Essi si muniscono, ove occorra, degli strumenti necessari per stabilire dei limiti all'indebitamento di questi enti e organismi.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per essere in grado di agire senza indugio sui vari elementi che costituiscono oggetto della politica delle autorità monetarie, in particolare sulla liquidità dell'economia, sulla liquidità bancaria, sul credito e sui saggi di interesse.

A tal fine, gli Stati membri muniscono le loro autorità monetarie, ove non ne dispongano ancora, per lo meno degli strumenti e dei poteri che consentano loro, se necessario, di svolgere le azioni seguenti :

— imposizione o modificazione di coefficienti di riserva applicabili al passivo delle istituzioni monetarie ;

— imposizione o modificazione di coefficienti di riserva applicabili ai crediti concessi dalle istituzioni monetarie ;

— ricorso ad una politica di « mercato aperto » dotata di ampie possibilità di azione ed attuata, secondo le esigenze, per mezzo di titoli a breve, a medio ed a lungo termine ;

— modificazione dei massimali di risconto presso la banca centrale ;

— modificazione dei vari tassi di intervento praticati dalle autorità monetarie.

Le autorità monetarie saranno inoltre dotate, nella misura del possibile, degli strumenti e dei poteri che consentano loro di svolgere le azioni seguenti :

— modificazione dei saggi di interesse creditori e debitori praticati dagli istituti pubblici di credito ;

— imposizione o modificazione delle condizioni del credito per consumi, delle vendite a rate e del credito ipotecario ;

— inquadramento quantitativo o qualitativo del credito.

Articolo 10

Nella misura in cui lo ritengono opportuno, gli Stati membri prendono le disposizioni che permettano loro, ove occorre, di imporre senza indugio, temporaneamente e in modo globale o selettivo, un limite all'aumento dei prezzi e dei redditi.

Articolo 11

Per consentire di definire gli orientamenti che il Consiglio dovrà adottare e per seguirne l'applicazione, gli Stati membri provvedono a raccogliere rapidamente le informazioni indispensabili e le trasmettono, appena disponibili, alla Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notificazione. Tale termine è tuttavia fissato a due anni per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 5 e 8.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SCHMIDT